In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

16154-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ALFREDO GUARDIANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 446/2026
MARIA TERESA BELMONTE		UP – 06/03/2026
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 43298/2025
MICHELE CUOCO		
CARLO RENOLDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 16 novembre 2023, [redacted] fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.200 euro di multa, in quanto riconosciuto colpevole, con l'attenuante dell'art. 62, n. 2, cod. pen. equivalente all'aggravante prevista dall'art. 585 cod. pen., dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 582 cod. pen., perché colpendo più volte [redacted] gli cagionava ferite da taglio alla fronte e al cuoio capelluto e contusioni da pugni ed escoriazioni agli arti inferiori, da cui conseguiva una malattia di durata inferiore ai 20 giorni (capo A), nonché agli artt. 4, legge n. 110 del 1975, 61, n. 2, cod. pen., perché, senza giustificato motivo, al fine di compiere il delitto sopra descritto, portava fuori dalla propria abitazione un coltello da macellaio con lama lunga 29,5 cm., costituente strumento atto a offendere (capo B), fatti avvenuti in [redacted], il 22 novembre 2018.

1.2. Con sentenza in data 10 luglio 2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso [redacted] in relazione al reato contestato al capo B), essendo i fatti ormai estinti per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena inflitta per il delitto contestato al capo A) in 1.000 euro di multa.

2. [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, [redacted] deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 286 del 1998 sull'intervenuta espulsione dell'imputato prima del giudizio e sulla sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.

A seguito della revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo, disposta con decreto in data 12 dicembre 2018 della Questura di Pordenone, il Prefetto di Pordenone, con provvedimento del 17 maggio 2019, dispose l'espulsione di [redacted] dal territorio nazionale, disponendone l'accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguita dal Questore previa convalida del Giudice di pace. A conclusione delle indagini preliminari, dopo che l'addebito provvisorio per tentato omicidio era stato riqualificato in lesioni aggravate, l'azione penale fu esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio del 3 giugno 2019, emesso ad espulsione già avvenuta, senza che il Giudice del dibattimento, acquisita la prova dell'espulsione, pronunciasse sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 13, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui, nei casi di espulsione amministrativa dello straniero extracomunitario «il giudice, acquisita

la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. pronuncia sentenza di non luogo a procedere»; potere che, dopo la sentenza n. 270 del 2019 della Corte costituzionale, egli deve esercitare anche d'ufficio nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'att. 550 cod. proc. pen. E trattandosi di un'ipotesi di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, si chiede la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere *ex* art. 129 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, *ex* art. 606, comma 1, lett. *c*), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 512-*bis* cod. proc. pen. con riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali in data 11 novembre 2018 e il 13 novembre 2018 da [redacted], acquisite al dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., stante la sopravvenuta irreperibilità del teste, ritenuta non prevedibile al momento della sua prima audizione. Secondo la difesa, l'acquisizione dei verbali sarebbe avvenuta senza un rigoroso accertamento dell'irreperibilità del dichiarante, non essendo sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., le quali non avrebbero dovuto essere limitate al territorio nazionale e avrebbero dovuto essere estese al domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente frequentati, con consultazioni degli archivi comunali e della amministrazione carceraria centrale, non essendo sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. Né sarebbe stato accertato se l'irreperibilità fosse riconducibile a una libera scelta di sottrarsi volontariamente all'esame nel contraddittorio dibattimentale, dovendo il giudice di merito fornire idonea motivazione sul punto.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *e*), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza valutare la richiesta di rideterminazione *in melius* del trattamento sanzionatorio in rapporto al contesto in cui era maturato il delitto e alle condizioni soggettive dell'imputato al momento del fatto.

3. In data 17 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Occorre muovere dal primo motivo di ricorso, la cui fondatezza determina l'assorbimento delle censure svolte con gli ulteriori motivi, stante il suo carattere di pregiudizialità.

2.1. Secondo la difesa l'azione penale sarebbe stata esercitata dopo l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. Per tale motivo, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere ai sensi dell'art. 13, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 286 del 1998.

2.2. Osserva preliminarmente il Collegio che la censura deve ritenersi ammissibile.

Benché non si rinvengano, in atti, elementi per ritenere che essa sia stata dedotta nel corso dei precedenti gradi di giudizio e benché, pertanto, essa debba considerarsi "nuova", deve escludersi che ricorra, nella specie, una situazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Infatti, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancanza originaria di una condizione di procedibilità dell'azione penale può essere rilevata in ogni stato e grado del processo. Né è di ostacolo la circostanza che la questione dedotta comporti la necessità di una ricostruzione di un fatto materiale, consistente, nella specie, nell'effettiva esecuzione di un ordine di espulsione e nella successiva assenza dell'interessato dal territorio italiano, essendosi al cospetto di una questione di natura processuale rispetto alla quale la Corte di cassazione è «giudice anche del fatto», sicché, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve - accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01).

3. Tanto premesso va evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, o che non abbia titolo per rimanere nel territorio dello Stato, può essere destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa (con avvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza) disposta dal prefetto ed eseguita dal questore, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede per reati a carico dello straniero espulso, «salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali».

3.1. Nella sua originaria formulazione, l'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non conteneva alcuna disposizione in relazione alla procedibilità dell'azione penale per reati commessi dallo straniero irregolare, sicché la sua eventuale espulsione non aveva alcuna incidenza su di essa. Successivamente, con la legge 30 luglio 2002, n. 189, adottata con l'esplicito intento di «contrastare in modo più efficace l'immigrazione clandestina» (così la relazione introduttiva al relativo disegno di

legge), la disciplina dell'immigrazione è stata inasprita anche sul versante della regolamentazione dell'espulsione amministrativa, che il legislatore ha inteso favorire il più possibile, anche quanto lo straniero irregolare sia imputato di un reato, attribuendosi, tra le opposte esigenze connesse all'allontanamento e alla celebrazione del processo, una netta prevalenza alle prime. Infatti, con le modifiche del 2002 è stato introdotto il comma 3-*quater* dell'art. 13, con cui si stabilisce che «il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere»; disposizione che deve essere integrata con quanto contemplato dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale subordina l'esecuzione dell'espulsione al previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, disciplinato secondo un meccanismo di silenzio-assenso, in virtù del quale esso si intende ora concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'esecuzione dell'espulsione quale condizione di improcedibilità sopravvenuta, originariamente esclusa per i reati particolarmente gravi e per i reati in materia di immigrazione, è stata successivamente estesa, nella sua portata applicativa, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, con conseguente venir meno del divieto di nulla osta all'espulsione in caso di reati particolarmente gravi e il suo mantenimento per il solo caso in cui ricorrano delle esigenze processuali, contemplate dal comma 3 dell'art. 13, legate all'«accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi», e sempre che non sia ostativo all'espulsione l'«interesse della persona offesa» (v. per questa complessiva ricostruzione, Sez. 5, n. 26519 del 07/05/2021, in motivazione).

In ogni caso, l'espulsione può produrre i suoi effetti processuali soltanto in ordine al reato per il quale l'autorità giudiziaria ha fornito il proprio nulla osta *ex* art. 13, comma 3, posto che, diversamente opinando, si arriverebbe al risultato irragionevole di ritenere che lo straniero espulso benefici di una generale condizione di non procedibilità per qualsiasi reato, anche particolarmente grave, commesso prima della propria espulsione (Sez. 3, n. 7713, 20/04/2023, dep. 2024, Haxhijahja, in motivazione; Sez. 2, n. 29396 del 31/05/2018, Ago, Rv. 273074 - 01).

Dunque, il comma 3-*quater* dell'art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998 contempla una «atipica» condizione sopravvenuta di non procedibilità dell'azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dallo straniero irregolare quando l'esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio; espulsione che è condizionata all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della stessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali, nonché

all'interesse della persona offesa, che possono giustificare il diniego del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, in presenza del quale la sentenza di non luogo a procedere non può essere pronunciata (Sez. 3, n. 7713 del 20/04/2023, dep. 2024, Haxhijahja, Rv. 285957 - 01). Tale disciplina realizza, dunque, un bilanciamento tra l'esigenza di punire i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato e il «diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio» (così l'ordinanza n. 142 del 2006 della Corte costituzionale) in relazione a tutti i reati, essendo venuta meno l'eccezione per quelli particolarmente gravi, avendo la Corte costituzionale riconosciuto che il diminuito interesse alla punizione non ricorre soltanto per gli «episodi criminosi di maggiore gravità» (ordinanza n. 143 del 2006).

La sentenza di improcedibilità di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 286 del 1998 si colloca in una fase precedente all'esercizio dell'azione penale e non può essere più pronunciata, per espressa previsione normativa, una volta che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 279 del 2019, dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Susatama Ballesteros, Rv. 279232 - 01; Sez. 1, n. 47454 del 30/10/2013, El Basry, Rv. 257471 - 01) e, precisamente, a partire dal momento in cui il provvedimento è stato depositato in cancelleria (così Sez. 6, n. 50939 del 18/09/2014, Bilani, Rv. 262792 – 01; nella medesima prospettiva v. Sez. 5, n. 30522 del 22/04/2021, Gashi, Rv. 281698 - 01, secondo cui la presentazione del cittadino straniero in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo preclude la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, in caso di sopravvenuta espulsione, essendo già instaurato il rapporto processuale).

In ogni caso, essa configura una causa di improcedibilità «temporanea e sottoposta a una sorta di "condizione risolutiva", nel senso che, se è poi violato l'obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito dal comma 3-*quinquies* dello stesso articolo, si applica l'art. 345 cod. proc. pen. e l'azione penale torna a essere procedibile» (così la sentenza n. 129 del 2025 della Corte costituzionale, punto 3 del «considerato in diritto»).

3.2. Nel caso di specie è pacifico che al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, recante la data del 3 giugno 2019, il provvedimento di espulsione nei confronti dell'imputato, adottato dal Prefetto di Pordenone in data 17 maggio 2019, fosse stato eseguito, atteso che, secondo quanto risultante dagli atti del fascicolo, l'ordine di allontanamento del Questore di Pordenone, datato 17 maggio 2019, era stato convalidato in pari data dal Giudice di pace di Pordenone e, indi, eseguito, lo stesso giorno, mediante accompagnamento alla frontiera di

[redacted].

Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari, che aveva rilasciato il nulla osta all'espulsione in data 13 maggio 2019, avrebbe dovuto verificare l'esito della relativa procedura espulsiva e, accertata l'esecuzione della misura, avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata. Il difetto dell'originaria condizione di procedibilità deve, dunque, essere dichiarato nella presente sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che ne consente l'accertamento, su istanza o d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in pendenza del giudizio di legittimità.

Non è di ostacolo la circostanza che, nel caso in esame, non soltanto l'azione penale sia stata esercitata, ma siano state emesse anche le sentenze di primo e di secondo grado. Infatti, le pronunce che hanno affermato il principio di diritto secondo il quale la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 5, n. 30522 del 22/04/2021, Gashi, Rv. 281698 - 01; Sez. 6, n. 50939 del 18/09/2014, Bilani, Rv. 262792 – 01) e, *a fortiori*, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Susatama Ballesteros, Rv. 279232 - 01), devono essere rettamente intese, secondo quanto è dato evincersi dalle relative motivazioni, nel senso della loro riferibilità al caso in cui l'esecuzione dell'espulsione sia avvenuta dopo l'esercizio dell'azione penale e non, come nella specie, prima di essa.

A sostegno dell'interpretazione accolta va osservato che, dopo l'estensione dell'operatività del comma 3-*quater* anche ai casi di citazione diretta operata dalla citata sentenza n. 279 del 2019 della Corte costituzionale, ove si ritenesse non deducibile o rilevabile l'improcedibilità già verificatasi anche dopo il provvedimento di citazione, mancherebbe la possibilità di effettuare il relativo controllo giurisdizionale, salvo il caso in cui il giudice per le indagini preliminari sia stato investito della questione da parte del pubblico ministero o del difensore dell'indagato. Ma ove il pubblico ministero non intenda procedere in tal senso e nell'inerzia del difensore, che potrebbe non essere stato notiziato dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, in specie ove difensore d'ufficio, il primo momento di un possibile intervento giurisdizionale sarebbe, in ogni caso, rinvenibile in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Dunque, la possibilità di rilevare anche dopo tale momento l'esistenza della causa di improcedibilità maturata in precedenza deve, comunque, essere contemplata. E una volta ammessa, l'individuazione di un termine entro il quale dedurre o rilevare la questione, non contemplato da alcuna disposizione processuale, appare operazione ermeneutica arbitraria, anche alla luce della disciplina dettata dal richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive al giudice di dichiarare di ufficio, in ogni stato e grado del processo, la mancanza di una condizione di procedibilità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere esercitata.

5. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 6/03/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Alfredo Guardiano

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 5 MAG 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise